

# Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per infermiere

## DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



### Prodotto: "Protezione Professionale - R.C. Infermiere"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta a: infermieri professionali, infermieri ferristi e infermieri con qualifica di capo sala, per assicurarne la Responsabilità Civile Professionale. È prevista la possibilità di abbinare alla copertura base RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE anche la Sezione TUTELA LEGALE.



#### Che cosa è assicurato ?

##### ✓ R.C. Professionale: R.C. Infermiere

Protezione Professionale - R.C. Infermiere, è una copertura di **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE** rivolta ai infermieri professionali, infermieri ferristi e infermieri professionali, con qualifica di capo sala.

L'assicurazione Protezione Professionale: R.C. Infermiere è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

Prima della stipula del contratto può essere prevista la compilazione di un questionario per Medici/Operatori sanitari (Mod. 3587); se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La polizza prevede una copertura base R.C. Professionale, differenziata in base al tipo di attività, ed opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria assicurata.

L'assicurazione di responsabilità civile professionale è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo.

Per l'**infermiere professionale**: l'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione di infermiere professionale quale responsabile dell'assistenza infermieristica, nel rispetto del codice deontologico:

- a) in qualità di libero professionista, nel rispetto della normativa dei collegi IPASVI;
- b) in qualità di dipendente presso strutture pubbliche o private;

per quanto l'Assicurato debba, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Per l'**infermiere ferrista**: l'assicurazione vale anche per l'attività di ferrista.

Per l'**infermiere professionale con qualifica di capo sala**: la garanzia è prestata oltre che per l'esercizio della professione di infermiere professionale, anche tutte le attività complementari ed accessorie connesse con la qualifica di capo sala. (segue)



#### Che cosa è assicurato ?

##### ✓ R.C. Professionale: R.C. Infermiere (segue)

A titolo esemplificativo, nell'attività di capo sala la copertura opera anche per l'attività di controllo: direzione del servizio degli infermieri e del personale ausiliario; del prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione; della qualità e quantità delle razioni alimentari per i ricoverati e per l'organizzazione della distribuzione; per la tenuta dell'archivio; ecc.

La copertura per l'infermiere professionale, con qualifica di capo sala è inoltre operante per l'attività infermieristica svolta dall'Assicurato in qualità di libero professionista, nel rispetto della normativa dei collegi IPASVI.

Sia per l'infermiere professionale, sia per l'infermiere ferrista, sia per quello con qualifica di capo sala, l'assicurazione comprende anche:

- i danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta);
- la responsabilità connessa al trattamento dei dati personali - Legge sulla Privacy.

##### ✓ Tutela Legale per Infermiere

La Sezione **TUTELA LEGALE** (opzionale) copre le spese per l'assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell'ambito dell'attività assicurata.

È possibile estendere la copertura anche alle c.d. "Spese di resistenza" Garanzia Facoltativa (Opzionale).

La garanzia riguarda esclusivamente l'Assicurato per i sinistri verificatisi nell'ambito dello svolgimento dell'attività di infermiere professionale che presta la sua opera in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza, come libero professionista o nel volontariato nelle aree: della sanità pubblica; della salute mentale; della geriatria; nelle cosiddette aree critiche, ecc.

La garanzia TUTELA LEGALE è operante per i seguenti casi:

- controversie per danni subiti per fatto illecito di terzi;
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile;
- difesa penale;
- controversie individuali di lavoro con eventuali dipendenti;
- altre controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali per le quali il valore di lite non sia inferiore a 250 euro;
- controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività in caso di libera professione.



## Che cosa non è assicurato ?

### \* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione R.C. Professionale non opera:

- \* se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti oppure senza l'iscrizione al relativo albo professionale;
- \* per qualsiasi attività connessa alla pratica dell'eutanasia;
- \* per i danni derivanti da interventi chirurgici;
- \* per i danni derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà e/o esercizio di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
- \* per i danni da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
- \* per i danni da proprietà e conduzione di studi medici;
- \* per i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- \* per i danni da furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- \* per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- \* per i danni all'ambiente conseguenti ad inquinamento;
- \* per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- \* per i danni riconducibili ad attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- \* per l'attività di ferrista, qualora non espressamente richiamata sul simplo di polizza.

Si precisa inoltre che la polizza Protezione Professionale: R.C. infermiere non opera per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) né per la proprietà e/o conduzione dell'eventuale studio professionale (attività assicurabili con polizza separata uffici). *(segue)*



## Che cosa non è assicurato ? *(segue)*

Di seguito alcune delle principali esclusioni della Sezione Tutela Legale.

La garanzia Tutela Legale non è operante per le controversie:

- \* relative al recupero crediti, salvo quanto previsto nella garanzia facoltativa "Spese di resistenza", richiamata in polizza;
- \* derivanti da proprietà, locazione, e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
- \* nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- \* relative ai sinistri di inquinamento (salvo se fatto accidentale);
- \* relative ai rapporti tra soci e/o amministratori nonché a fusioni, modifiche societarie, ecc.; relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- \* collettive di lavoro;
- \* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- \* relative a contratti compravendita di immobili, di leasing immobiliare o alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare.



## Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico relativo alla professione assicurata, sono indicati il massimale assicurato, le eventuali franchigie e/o scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! Per i danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta) è previsto un limite massimo di indennizzo pari a 1/3 del massimale col massimo di 250.000 euro per anno.

! La garanzia per la responsabilità connessa alla Legge sulla Privacy è prestata con scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro e con limite massimo di indennizzo pari a 1/3 del massimale di polizza.



## Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. PROFESSIONALE è operante per l'attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea.

L'assicurazione TUTELA LEGALE è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano e San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione Tutela Legale si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.



## Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



## Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio, i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



## Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



## Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.